

Comune rocca di papa
(PROVINCIA DI ROMA)

Deliberazione del Consiglio comunale - Copia

N. del registro **3** OGGETTO: Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo
Data **30 gennaio 1996** smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Approvazione

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno trenta del mese gennaio alle ore **18.00** nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in seconda convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Presemi il. **17**

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presemi	Assenti
1. FONDI ENRICO - SIXDACO	X		12. Di- SANTIS GIANCARLO	X	
2. FERAZZOLI LUIGI	X		13. FI-:I GIULIO	X	
3. LI TI A ORNELLO	X	*	14. COCCIARLLI MARIA AGNESE	X	
4. GASPARO ANTONINO	X		15. CROCI- GII I.I.O	X	
5. GABRIELI GABRIELE MARCII I I)		X	16. BAKU \NTI CIN/.I \		X
6. G \TTA MARIO	X		17. GUIDI FOSCO	X	
7. GIOVANAZZI STEFANI)		X	18. CASI RI F \BI .I /IO	X	
8. STABILE LUIGI	X		19. FONDI GIANNI/ITO	X	
9. DE LUCA ALDO		X	20. BOCCIA PASQUALI	X	
10. FI-.I GIUSEPPI	X		21. SABA MASSIMO	X	
11. Rovo GIANI RANCO	X				

Era gli assenti sono Si
ustificati i signori
Consiglieri:

Assenti il. **4**



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(PROVINCIA DI ROMA)

TA. R. S. U.

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

GENNAIO 1996

S O M M A R I O

- Art. 1 Istituzione della tassa
 - Art. 2 Servizio di smaltimento rifiuti - Ufficio competente -
Definizione dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati
 - Art. 3 Appllicazione e riscossione della tassa - Funzionario
Responsabile ed Ufficio competente
 - Art. 4 Presupposti e soggetti passivi della tassa
 - Art. 5 Locali ed aree esterne tassabili
 - Art. 6 Esclusioni dalla tassa per mancanza di presupposto
 - Art. 7 Esclusione dalla tassa delle aree produttrici di rifiuti speciali
 - Art. 8 Parti comuni del condominio
 - Art. 9 Commisurazione della tassa e tariffe
 - Art. 10 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del
servizio
 - Art. 11 Classi di contribuzione
 - Art. 12 Riduzioni
 - Art. 13 Esenzioni ed agevolazioni
 - Art. 14 Tassa giornaliera di smaltimento
 - Art. 15 Denunce
 - Art. 16 Decorrenza e cessazione della tassa
 - Art. 17 Mezzi di controllo
 - Art. 18 Sanzioni
 - Art. 19 Accertamenti, riscossioni e contenzioso
 - Art. 20 Esercizio del potere di autotutela
 - Art. 21 Entrata in vigore di alcune norme regolamentari
 - Art. 22 Abrogazione
 - Art. 23 Entrata in vigore
- Allegato **A**
- Allegato **B**

Art. 1 **Istituzione della tassa**

Per il servizio relativo allo smaltimento, in tutte le sue fasi, dei rifiuti solidi urbani interni e quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994 n.146, svolto nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507 e con osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento e della legge 549/95 allegata alla Finanziaria 1996.

Il presente regolamento adottato ai sensi dell' art. 68 del D.Lgs. 5071/93, disciplina l'applicazione e la riscossione della tasse di cui al precedente comma.

Art. 2 **Servizio di smaltimento rifiuti - Ufficio competente - definizione dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati**

Il servizio di Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, espletato dall'Amministrazione Comunale di Rocca di Papa, mediante raccolta diretta e/o concessione in appalto è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Il servizio viene controllato e gestito dall'Ufficio Tecnico cui bisogna riferirsi per ogni esigenza inerente lo stesso.

I rifiuti urbani speciali, tossici e nocivi, agli effetti del presente regolamento, sono costituiti da:

A) rifiuti urbani

- a) i rifiuti urbani interni non ingombranti, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, ai sensi dell'art. 2 comma 3 n. 1 del decreto n. 915/82, ivi inclusi i locali destinati ad uso abitativo nei fondi agricoli;
- b) i rifiuti urbani interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli di arredamento, di impegno domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, ai sensi ai sensi dell'art. 2 comma 3 n. 2 del decreto n. 915/82;
- c) e) i rifiuti urbani esterni, di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private, comunque soggette ad uso pubblico e sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi ai sensi dell'art. 2 comma 3 n. 3 del decreto n.915/82
- d) i rifiuti speciali dichiarati assimilati ai rifiuti urbani dall'art. 39 comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146 **elencati nell'allegato A** del presente regolamento;
- e) gli accessori per l'informatica, ai sensi dell'art. 39 comma 1 della citata legge n. 146 del 1994;

- f) i rifiuti provenienti da studi, ambulatori e gabinetti non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 193 e 194 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

A) rifiuti speciali

- a) residui derivanti da lavorazioni industriali non inclusi nella lett. d) del precedente comma;
- b) residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e, di servizi non inclusi nella lett.d) del precedente comma, inclusi quelli derivanti dall' esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, ai sensi dell' art. 10 bis del Decreto Legge 31 agosto 1987 n. 361, convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987 n. 441 e con esclusione delle carogne e delle materie fecali ed altre sostanze utilizzabili nell'attività agricola.
- c) Sono altresì esclusi, in quanto considerati rifiuti urbani interni, i residui dei locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i quali restano classificati ad ogni effetto di legge rifiuti urbani interni, ai sensi dell'art.8, comma 2, del Decreto Legge 28 novembre 1988. n. 511, convertito con modificazioni in legge 27 gennaio 1989 n. 20;
- d) i residui inerti, da smaltire in particolare tipo di discarica:
1. sfridi di materiali da costruzione;
 2. materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
 3. materiali ceramici cotti;
 4. vetri di tutti i tipi;
 5. rocce e materiali litoidi da costruzione;
- e) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- f) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, i quali sottostanno ai criteri di cui all'art. 15 del Decreto 915/82;
- g) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti;
- h) i rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private, che nell'ambito delle disposizioni dettate dalla Legge 833 del 1978 sul servizio sanitario nazionale, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi, di cui all'art. 2 della stessa Legge 833.

C) rifiuti tossici o nocivi

I rifiuti tossici o nocivi comprendono i rifiuti speciali di cui all'art. 2 comma 4 lett.1), 2), e del decreto 915/1982 che abbiano i requisiti fissati al punto 1.2 della Delibera del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del predetto D.P.R., riprodotto nell'allegato B

Art. 3
Applicazione e riscossione della tassa
Funzionario Responsabile ed Ufficio competente

Il Comune designa un Funzionario Responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativi e gestionale della tassa.

Il Funzionario Responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, le contro-deduzioni nelle controversie sul tributo, i provvedimenti vari, dispone i rimborsi e sovrintende alla formazione dei ruoli.

L'applicazione della tassa in tutte le sue fasi è affidata all'Ufficio Tributi cui bisogna riferirsi per ogni esigenza in merito.

Art. 4
Presupposti e soggetti passivi

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti su tutto il territorio comunale su cui è istituito il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma precedente, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5
Locali ed aree esterne tassabili

Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, salvo le esclusioni di cui agli articoli seguenti. La superficie tassabile è da misurare sul filo interno dei muri o sul perimetro coperto. L'area, approssimata al metro quadrato, viene computata al 100% ai fini della tassazione.

Sì considerano aree esterne tassabili tutte le superfici comprese quelle eccedenti i 200 mq. scoperte o parzialmente coperte (da tende o simili) destinate a campeggi, ad esposizioni di autoveicoli o altri articoli, a distributore di carburante, ad auto lavaggi, a cinema o spettacoli all'aperto, a sale da ballo all'aperto, all'accesso del pubblico negli impianti sportivi all'aperto, a banchi di vendita, a mercato settimanale all'aperto, a parcheggi o posti auto, ad attività esercitate all'aperto.

La superficie tassabile è da misurare sul perimetro interno delle aree esterne.

Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite pagheranno la tassa al 50%. Le aree scoperte adibite a verde superiori a 200 mq. pagheranno la tassa al 25%.

L'approssimazione al metro quadrato, di cui al presente articolo, tiene effettuata riportando alla misura intera inferiore le frazioni fino a 1/2 metro quadrato riportando alla misura, intera superiore le frazioni eccedenti il 1/2 metro quadrato.

I locali e le aree esterne di cui ai commi precedenti sono tassati secondo le tariffe deliberate per le singole destinazioni ed uso, raggruppate in categorie di tassazione omogenee per produttività specifica di rifiuti.

Art. 6

Esclusioni dalla tassa per mancanza di presupposto

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche:

- a) locali limitatamente alla parte di essi con altezza inferiore o uguale a m. 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;
- b) porzione degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, mentre sono tassabili le aree accessorie e quelle accessibili all'eventuale pubblico;
- c) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) la superficie di eventuali corpi d'acqua superficiali;
- f) la superficie dei terreni adibiti ad uso agricolo, che non costituisca pertinenza di unità immobiliari, e la superficie di serre con coltivazione in terra.
- g) Tali circostanze debbono essere esplicitamente denunciate all'Amministrazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali o le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni o in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti Organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma di leggi vigenti o per effetto di risoluzioni ministeriali.
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.

Si considerano aree pertinenziali le aree scoperte non suscettibili di autonomia di utilizzazione, che costituiscano pertinenza o accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa, quali giardini, aree ornamentali, parcheggi non a pagamento per sosta temporanea di autoveicoli al servizio di attività commerciali o di uffici o di insediamenti industriali, corsie di accesso e di transito, cortili al servizio di stabili ad uso abitativo o di uffici o di insediamenti commerciali ed industriali che non siano utilizzabili come deposito di merci o ricovero continuativo di autoveicoli.

Art. 7
Esclusione dalla tassa delle aree produttrici di rifiuti speciali

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola:

- a) rifiuti speciali che non sono assimilati agli urbani ai sensi dell' art.39 della Legge 146/94;
- b) rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Nel caso in cui non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano i suddetti rifiuti speciali, si quantifica forfettariamente come area esclusa dalla tassazione il 30% della superficie dei locali ove si producono rifiuti speciali, e soggetta a tassazione il rimanente 70%.

I produttori di rifiuti speciali, tossici o nocivi, per ottenere la detassazione e per mantenerla, devono chiedere all'Ufficio Tecnico, responsabile del servizio, l'autorizzazione a smaltire in proprio i suddetti rifiuti, allegando una relazione sulla tipologia dei rifiuti ed una planimetria da cui risultino circoscritte, quotate ed evidenziate, le aree produttrici, tenendo a disposizione la documentazione sui rifiuti speciali, prevista dalle vigenti norme e presentando allo stesso Ufficio una copia della denuncia annuale sui rifiuti prodotti e smaltiti prevista dall'art.3 della Legge 475/88, con le stesse modalità e negli stessi termini con cui la suddetta denuncia viene presentata alla Regione ed alla Provincia; il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunica al responsabile dell'Ufficio Tributi gli elementi necessari per la detassazione nonché ogni variazione relativa.

Non sono considerati rifiuti., ad ogni conseguente effetto, le materie seconde quotate con precise specifiche merceologiche in borse merci o listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché i residui destinati in modo effettivo e oggettivo al riutilizzo di cui al Decreto Legge 6 maggio 1994 n.279.

Art. 8
Parti comuni del condominio

Sono escluse dalla tassazione le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile dalle quali si possono generare rifiuti a condizione che non siano occupate o detenute in modo esclusivo da qualcuno.

Art. 9
Commisurazione della tassa e tariffe

La tassa sarà commisurata in base alla qualità e quantità dei rifiuti urbani effettivamente prodotti e al costo di smaltimento.

Le tariffe per ogni categorie o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge seguendo la procedura di calcolo suggerita nel capitolo IV della Circolare 22 giugno 1994 n. 95/E del Ministero delle Finanze.

Nella determinazione delle tariffe, il Comune deve operare in modo che il gettito complessivo del tributo non superi il costo annuale del servizio, da cui devono essere dedotte le eventuali entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o di energia.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Comune delibera le tariffe da applicarsi nell'anno successivo in mancanza restano confermate quelle in vigore.

Art. 10

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

Qualora si verifichi che il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel relativo regolamento, nella zona ove è insediato l'utente, questi ha diritto, sino alla regolarizzazione del servizio ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunica all'Ufficio Tributi l'intervenuta regolarizzazione e le cause che l'hanno impedita.

L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'Autorità Sanitaria competente dichiara l'esistenza di una situazione di danno o pericolo per le persone o l'ambiente, l'utenza può provvedere a sue spese sino a quando l'Autorità Sanitaria non dichiara terminata la situazione di pericolo.

L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma, ha diritto su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimettraria o di fatto servita, supera 500 mt.

Art. 11
Classi di contribuzione

Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.LGS. 507/93, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del D.Lgs.stesso continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal vigente regolamento:

<i>CLASSE</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>
I	Locali delle abitazioni private, rimesse, box garage.
II	Locali dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde e delle rosticcerie.
III	Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di pesce, dei supermercati di generi alimentari.
IV	Locali dei caffè, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie, delle sale da ballo, dei circoli, delle discoteche, delle sale giochi e dei bar.
V	Locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni, degli stabilimenti balneari, dei bagni pubblici e degli alberghi diurni.
VI	Locali degli esercizi di vendita di alimentari non previsti alla classe terza.
VII	Locali dei collegi, dei convitti, degli istituti e case di riposo e di assistenza, degli istituti religiosi con convitto, degli ospedali, e delle case di cura.
VIII	Locali degli ambulatori, dei poliambulatori e degli studi medici e veterinari, dei laboratori di analisi chimiche, degli stabilimenti termali, dei saloni di bellezza, delle saune, delle palestre e simili.
IX	Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti alle classi III [^] e IV [^] e delle rivendite di giornali.
X	Locali degli studi professionali e degli uffici commerciali, delle banche, degli istituti di credito, delle assicurazioni, delle agenzie finanziarie, delle agenzie di viaggio, delle agenzie ippiche, delle ricevitorie del totocalcio, del totip, dell'enalotto, dei banchi lotto.
XI	Locali degli stabilimenti industriali, dei laboratori e botteghe degli artigiani.
XII	Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali e commerciali, delle autorimesse degli autoservizi, degli autotrasporti, delle sale di esposizione degli esercizi commerciali
XIII	Locali dei teatri e dei cinematografi
XIV	Locali degli enti pubblici non economici, delle scuole, dei musei, delle biblioteche, delle associazioni tecnico economiche, degli ordini professionali, delle associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, degli enti di assistenza, delle caserme, delle stazioni e delle carceri.
XV	Aree di campeggi, dei distributori di carburanti, dei parcheggi, dei posteggi.
XVI	Altre aree scoperte ad uso privato.

Art. 12 **Riduzioni**

Oltre le riduzioni di superficie tassabile previste all'art. 5 per le aree esterne e le aree pertinenziali, sono previste le riduzioni di cui al successivo comma.

La tariffa ordinaria viene ridotta della misura del 30% nel caso di:

- a) abitazione con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c) utenti che versando nelle circostanze di cui alla lettera b) risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.

Le riduzioni di cui al presente articolo, di cui saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutti i requisiti richiesti.

Art. 13 **Agevolazioni**

Sono esenti dalla tassa:

i locali e le aree scoperte adibite a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;

i locali e le aree scoperte adibite all'esercizio di qualsiasi culto, escluse le abitazioni dei ministri del culto ed eventuali locali o aree adibite ad attività accessorie (oratori, teatri, bar interni, sale ritrovo, uffici, ecc.).

i locali e le aree occupate da nuclei familiari in condizioni di accertata indigenza e comunque con redditi provenienti esclusivamente da pensioni minime sociali o da pensioni minime INPS. A tal fine non si considera reddito quello derivante dall'eventuale abitazione di proprietà;

le aree scoperte adibite a scuole private che beneficiano di contributi pubblici;

Le agevolazioni di cui al presente articolo:

1. sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e relativa copertura è assicurata con risorse diverse dai proventi della relativa all'esercizio cui si riferiscono le iscrizioni medesime.
2. sono concesse su domanda degli interessati a condizione che questi dimostrano di averne diritto con decorrenza dall'anno successivo.

Art. 14 **Tassa giornaliera di smaltimento**

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non in modo continuativo locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

E temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata dall'importo percentuale del 50%.

L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93.

Per le occupazioni che non richiedano autorizzazione o che non comportino il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente alla Tesoreria Comunale o all'Ufficio comunale competente senza compilazione del suddetto modulo; in caso di uso di fatto e che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, la tassa giornaliera di smaltimento è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 15 **Denunce**

I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di applicazione della tassa rimangano invariate.

Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni d'uso dei locali e delle aree stesse.

La denuncia da effettuarsi sui moduli appositamente predisposti dall'Ufficio Tributi, deve contenere:

- a) le generalità e il codice fiscale del contribuente;
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli istituti, associazioni società e altre organizzazioni, devono essere indicati la denominazione, la sede e le complete generalità anagrafiche e fiscali dei rappresentanti legali ;
- d) l'ubicazione esatta e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati nonché le eventuale disponibilità di locali o aree escluse dalla tassa;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) gli estremi del proprietario dell'immobile;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

L'Ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessate, gli Uffici Comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia di cui al presente articolo, fermo restando l'obbligo della stessa, anche nel caso di omesso invito.

Art. 16
Decorrenza e cessazione della tassa

La tassa ai sensi dell'art.64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente Ufficio Tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di scadenza, entro sei mesi dalla notifica della cartella esattoriale inerente il ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 17
Mezzi di controllo

Ai fini del controllo dei dati contenuti nei dati contenuti nelle denunce o acquisti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'Ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali ed aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo o nell'ambito di altra normativa (ad esempio comunicazioni di cessioni fabbricati), ovvero richiedere ad Uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie nei confronti dei singoli contribuenti.

Nel caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1, nel termine concesso, i dipendenti comunali muniti dell'autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima dell'accesso, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.

in caso di mancata collaborazione del contribuente od impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art.2729 del Codice Civile.

ART 18

SANZIONE

- 1.** per le violazioni previste dall'ART. 76 del D. Lgs. 507/92 si applicano ivi indicate incluse le riduzioni per adesione formale da parte del contribuente e gli interessi per ritardo di iscrizione a ruolo.
- 2.** per omessa o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco dei condomini, si applica la pena pecuniaria di L. 50.000 (cinquantamila) a L. 150.000 (centocinquantamila) da determinare con le seguenti modalità.
 - a.** per le infrazioni di cui sopra che non abbiano comportato evasione tributaria L. 50.000;
 - b.** per le infrazioni di cui sopra che abbiano comportato evasione tributaria L. 150.000
- 3.** la sanzione di cui al comma precedente viene comminata dal sindaco a cui il contribuente può presentare ricorso entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso, come previsto dalle disposizioni della Legge 24.11.1981 n. 689.
- 4.** decorso il termine per il ricorso al Sindaco, la sanzione viene iscritta al ruolo e riscossa con le modalità del tributo principale ed accessorio.

5.

Art. 19 Accertamento, riscossione e contenzioso

L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art.71 e dall'art.72 del D.Lgs. 507/1993.

Gli avvisi di accertamento sottoscritti dal Funzionario Responsabile designato per l'organizzazione e la gestione del tributo, devono contenere:

- a) gli elementi identificativi del contribuente;
- b) i dati dei locali e delle aree e le loro destinazioni;
- c) i periodi di tassazione;
- d) gli imponibili o maggiori imponibili accertati;
- e) e tariffe applicate e relative delibere;
- f) la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta;
- g) l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori soprattassa ed altre penalità.

Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso e il relativo termine di decadenza.

Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546, è disciplinato alla stregua dell'art.63 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e dell'art.20 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638 e successive modificazioni.

Art. 20 Esercizio del potere di autotutela

Salvo che sia intervenuto un giudicato, il Funzionario Responsabile può procedere all'annullamento totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto.

Art. 21
Entrata in vigore di alcune norme regolamentari

Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione degli articoli di cui al D.Lgs. 507/93 sottoindicati secondo le corrispondenti decorrenze:

- Art.59, comma 2, secondo periodo (riduzione della tassa per le zone ove non è svolto il servizio) : 1.1.96
- Art.65, (commisurazione e tariffe): 1.1.96 (previa riclassificazione delle categorie tassabili da approvarsi con apposita deliberazione entro il 31.10.95)
- Art. 63, commi 2, 3 e 4 (parti comuni condominiali, locali multiproprietà e centri commerciali integrati, comunicazioni degli Amministratori di condomini): 1.1.97
- Art. 64, comma 2, secondo periodo (applicazione della tassa in proporzione al periodo di occupazione per i locali di multiproprietà): 1.1.97
- Art. 66, commi 1 e 2 (tariffe per aree scoperte): 1.1.97
- Art. 66, commi 3 e 4 (riduzioni per abitazioni con unico occupante, locali usati stagionalmente, costruzioni rurali): 1.1.96

Art. 22
Abrogazione

Con effetto della data di entrata in vigore del presente regolamento esso sostituisce le norme in precedenza approvate, in materia, da questo Comune.

Art. 23
Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno immediatamente successivo al quindicesimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio comunale (effettuata dopo l'esame senza rilievi da parte del Comitato Regionale di Controllo della delibera di adozione del Regolamento stesso).

A L L E G A T O A

Rifiuti speciali assimilati agli urbani

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili), sacchi e sacchetti di carta o plastica;
- Fogli di carta, plastica, cellophane;
- Cassette, pallets accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili frammenti e manufatti di vimini e di sughero, paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e simil-pelle;
- Gomma e caucciù (polveri e ritagli) e manufatti composti da tali materiali;
- Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del 3° comma dell'art.2 del D.P.R.;
- Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Manufatti di ferro tipo paglietta di ferro, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria o della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

A L L E G A T O B

Caratteristiche di pericolosità e tossicità dei rifiuti speciali

- Contengano una o più sostanze elencate nella tabella 1.1 della Delibera del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. n. 915/1982 in concentrazioni superiori ai valori di concentrazione limite (CL) indicati nella tabella stessa;
- contengano una o più delle altre sostanze appartenenti ai 28 gruppi di cui all'allegato al decreto 915/1982 in concentrazioni superiori ai valori di CL ricavati dall'applicazione dei criteri generali desunti dalla tabella 1.2 della Delibera del Comitato Interministeriale di cui all'art: 5 del D.P.R. n. 915/1982;
- contengano una o più delle sostanze figuranti nell'allegato al Decreto 915/1982 in concentrazioni inferiori alle rispettive CL, la cui sommatoria dei rapporti tra la concentrazione effettiva di ciascuna sostanza e la corrispondenza CL risulti maggiore a uno, non calcolando le concentrazioni inferiori a 1/100 delle rispettive CL;
- provengano dalle attività di produzione e di servizio elencate nella tabella 1.3 della Delibera del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. n. 915/1982, salvo che il soggetto obbligato non dimostri che non sono classificabili tossici e nocivi ai sensi dei precedenti punti.